

ORDINANZA TRIBUNALE DI VERONA

Emessa il 15 aprile 1994 n. 563
(G.U. 1°s.s. 28 settembre 1994 n. 40)

Ordinanza emessa il 15 aprile 1994 dal tribunale di Verona nel procedimento civile vertente tra (omissis) contro l'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatra della provincia di Verona

Professioni - Sanitari - Medici chirurghi privi di specializzazione in odontoiatria ma iscritti negli anni accademici 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84 1984-85 al primo anno del relativo corso di laurea - Facoltà di richiedere l'iscrizione all'albo degli odontoiatri entro il termine del 31 dicembre 1991 - Illegittima delimitazione temporale del diritto di opzione con conseguente disparità di trattamento rispetto ai medici specializzati in odontoiatria che possono mantenere l'iscrizione all'albo dei medici per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 100/1989.

(Legge 31 ottobre 1988, n. 471, art 1).
(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 154/93 promossa da (omissis) (avv. (omissis)) contro l'ordine medici chirurghi (avv. (omissis)).

Con atto di citazione notificato l'11 gennaio 1993, (omissis) ha convenuto in giudizio l'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatra di Verona, esponendo di essersi immatricolata al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'università di Bologna in data 5 novembre 1982; di avere conseguito la laurea presso l'università di Verona in data 16 luglio 1991 e di avere ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo nell'anno 1992.

Aspirando ad esercitare la professione di medico odontoiatra, la Marchesini aveva presentato domanda in data 6 ottobre 1992 all'ordine qui convenuto per ottenere l'iscrizione all'albo speciale degli odontoiatra, domanda che era stata respinta per la carenza dei presupposti legittimanti.

Si doleva allora la attrice davanti a questo tribunale allegando l'esistenza di un contrasto tra la normativa disciplinante i requisiti utili a tale iscrizione e gli artt. 3, 4 e 33 della Carta costituzionale e rappresentando che con sentenza n. 100/89 la Corte costituzionale aveva pronunciato l'illegittimità di una disposizione di legge (art. 20 della legge n. 409/1985) disciplinante situazione analoga a quella in cui versava essa attrice.

Detta ultima legge aveva infatti per la prima volta compiutamente regolato la professione di odontoiatra (individuando quale titolo abilitativo per l'esercizio della stessa la sola laurea in odontoiatria, facoltà istituita con d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135), connotandola autonomamente rispetto a quella di medico chirurgo, tanto da prevedere l'incompatibilità tra l'iscrizione all'albo degli odontoiatri e l'iscrizione a qualsiasi altro albo professionale, fatta eccezione per i medici chirurghi in possesso di una specializzazione in materia odontoiatrica e con eccezione di quanto prevedeva l'apposita disciplina transitoria (art. 20 della legge n. 409/1985), la quale conservava la facoltà di esercizio della professione odontoiatrica per gli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia anteriormente al 28 gennaio 1980, sia pure previo esercizio di opzione tra i due albi professionali entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge anzitutto.

Con legge 31 ottobre 1988, n. 471, il legislatore aveva esteso detta disciplina transitoria in favore di quanti, immatricolatisi al corso di laurea in medicina e chirurgia negli anni accademici del periodo 1980/1985, avessero conseguito la abilitazione professionale ed operato la opzione entro il termine del 31 dicembre 1991.

Orbene, la (omissis) possiede il primo di detti requisiti (immatricolazione) ma non il secondo (esercizio della opzione nel termine di legge), per allegare ragioni impeditive che ai fini della presente questione non rileva esporre, e lamenta di essere stata pregiudicata dalla disciplina legale anzitutto nel diritto di conseguire l'abilitazione professionale a cui dava titolo il corso di laurea di medicina e chirurgia al momento della sua iscrizione e ciò in virtù di una circostanza del tutto occasionale (quale quella del previo conseguimento della abilitazione professionale), restando irragionevolmente discriminata rispetto a quanti hanno ottenuto immatricolazione coeva alla sua e antecedente abilitazione.

Osserva il tribunale che la regolamentazione sottoposta al vaglio della Corte costituzionale con ordinanza di questo tribunale in data 10 luglio 1987 (oggetto della questione risolta con la sentenza n. 100/1989, richiamata dalla attrice) e del tutto diversa da quella oggetto della presente controversia: vi si discuteva infatti della legittimità della previsione dell'obbligo di opzione a danno degli immatricolati ante 28 gennaio 1980, obbligo che avrebbe determinato la perdita del diritto di conservare l'iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi, così come invece accadeva nel vigore della disciplina antecedente alla legge n. 409/1985, non sussistendo allora lo speciale albo degli odontoiatri.

E' dal confronto tra la posizione dei medici chirurghi non specialisti immatricolati ante 28 gennaio 1980 e quella dei medici chirurghi specialisti che la Corte trasse le ragioni di contrasto tra l'art. 4 della legge ultima citata e l'art. 3 della Costituzione, rilevando che il legislatore (con la disciplina transitoria) si era preoccupato di salvaguardare le situazioni progressi, riconoscendo il permanere della idoneità all'esercizio della professione di odontoiatra anche agli immatricolati ante 28 gennaio 1980 e perciò riconoscendo tutela ad un diritto che già apparteneva a questi soggetti, diritto non sacrificabile in assenza di esigenze meritevoli di tutela nel bilanciamento dei contrapposti interessi.

Ne discendeva che sarebbe stato irragionevole precludere a detti soggetti (e per il solo fatto di avere conservato a questi ultimi un - differente - diritto acquisito) l'esercizio della professione di medico chirurgo, esercizio che invece non veniva pregiudicato a quanti (i medici chirurghi in possesso di specializzazione in odontoiatria) non si trovavano in posizione difforme dai primi sotto il profilo dei requisiti abilitanti la professione, appunto, di medico chirurgo.

La (omissis) invece si duole del fatto di essere pregiudicata non già nell'esercizio del diritto alla iscrizione nell'albo dei medici chirurghi (in relazione al quale non vi è dubbio che la (omissis) possieda i requisiti di legge), bensì invece nel ritenuto diritto di iscrizione all'albo dei medici odontoiatri, diritto per il maturarsi del quale è pacifico che fossero carenti i requisiti di legge all'atto della domanda proposta dalla (omissis) medesima.

Ai fini della valutazione della allegata lesione del principio costituzionale di eguaglianza, infatti, la (omissis) - per quanto non sempre consapevolmente - non propone il raffronto tra la propria posizione e quella dei medici chirurghi che hanno conseguito la specializzazione in odontoiatria (raffronto che non le gioverebbe, siccome tale specializzazione era già funzionante al momento della immatricolazione e tanto più della laurea della (omissis) bensì invece il raffronto tra la propria posizione e quella di quanti hanno ottenuto immatricolazione coeva alla sua e hanno potuto giovare della facoltà di opzione in favore della professione di odontoiatra per la sola occasionale circostanza di avere conseguito la abilitazione professionale prima della scadenza dei termini del 31 dicembre 1991.

Di altro, in realtà, la (omissis) non potrebbe dolersi, giacché il pregiudizio del diritto alla conservazione della iscrizione nell'albo dei medici chirurghi non risulterà attuale e concreto fino al momento in cui alla (omissis) non potrà neppure consentirsi l'esercizio del diritto di opzione.

Dunque, sotto il profilo della rilevanza, la questione proposta dalla (omissis) circa la incostituzionalità dell'art. 1 della legge n. 471/1988 (nella parte in cui impone l'opzione tra le due professioni sanitarie) non trova dignità di esame. Non così invece per la questione inerente la medesima norma testè citata; nella parte in cui sottopone a termine di decadenza l'esercizio del diritto di opzione: infatti, l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1 della legge n. 471/1988 (in parte qua) renderebbe attuale e concreto il diritto della (omissis) a chiedere l'iscrizione all'albo dei medici odontoiatri e consentirebbe al tribunale di accogliere la domanda giudiziale.

Sotto il distinto profilo della non manifesta infondatezza della questione, il tribunale non trascurava di considerare che l'interesse alla limitazione della attività concorrenziale nel campo della odontoiatria ed il connesso interesse a che gli esercenti di detta professione sanitaria acquisiscano la migliore professionalità possibile, consentono al legislatore di incidere su situazioni pregresse, sacrificando, quelle di alcune categorie di soggetti, come quella di esplicazione per il futuro di facoltà che derivano dal possesso di un titolo di laurea (sul punto Corte costituzionale n. 56/1989). Né questo tribunale trascurava di considerare che la situazione soggettiva nella quale versa la (omissis) non è propriamente quella del diritto (giacché all'epoca della sua immatricolazione già esisteva il corso di laurea in odontoiatria, per quanto il titolo di laurea in medicina e chirurgia continuasse ad abilitare - e fino alla data di emanazione della n. 409/1985 all'esercizio della professione odontoiatrica), titolari di una situazione di diritto risultando - invece - quanti si giovano della applicazione dell'art. 1 della legge n. 471/1988 che ha comportato ampliamento di facoltà e non detrimento.

Tuttavia, pur considerando la pretesa formulata in giudizio dalla (omissis) come volta ad ottenere la espansione del patrimonio di situazioni giuridiche di quella, ritiene il tribunale che non possa considerarsi manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità circa il corretto esercizio da parte del legislatore del principio di ragionevolezza del legiferare, opera nello svolgimento della quale il legislatore non può agire in difformità dal criterio di equa valutazione degli interessi in gioco.

Pare infatti al tribunale che non sia del tutto privo di dignità il dubbio che sia irragionevole individuare una unitaria categoria di soggetti a cui riconoscere un identico beneficio in relazione ad un'unica posizione di fatto (avere ottenuto l'immatricolazione alla facoltà di medicina e chirurgia in epoca in cui il positivo esito di questo corso di studi continuava a costituire titolo per l'abilitazione all'esercizio della attività di medico odontoiatra, per quanto in coesistenza dell'analogo titolo costituito dalla facoltà di odontoiatria) e subordinare poi il concreto godimento del beneficio all'esercizio di una opzione entro un determinato termine di decadenza, allorché la possibilità di esercizio della opzione dipenda da una circostanza del tutto estranea alla posizione di fatto cui è ricollegato il beneficio, nonché pure connessa - in concreto - ad eventi del tutto indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Sono molteplici e - ovviamente - non tutte ricollegabili alla diligenza e solerzia dello studente immatricolato nel periodo 1980/1985 le ragioni che possono impedire il conseguimento dell'abilitazione professionale nel termine indicato dal legislatore e non pare equo né ragionevole fare dipendere una discriminazione nel trattamento di situazioni sostanzialmente analoghe da circostanze occasionali e fortuite.

Tanto considerato, il tribunale dispone la immediata trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte Costituzionale perché deliberi in ordine alla costituzionalità, in relazione all'art. 3 della Carta, della norma di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1988, n. 471. nella parte in cui sottopone al termine di decadenza del 31 dicembre 1991 la facoltà dei laureati in medicina e chirurgia immatricolati negli anni accademici 1980/1985 di optare per l'iscrizione nell'albo degli odontoiatri ai fini dell'esercizio dell'attività di cui all'art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, e la sospensione del presente procedimento sino alla pronuncia della Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria di questo ufficio la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Verona, addì 15 aprile 1994

Il presidente: ABATE